

A cura dell'avv. Filippo Papeo

Contrarre Matrimonio: “Costume” o sciente stipula di un atto negoziale?

Conosciamo davvero tutte le particolarità del matrimonio?

L'evoluzione di costumi e valori sociali del nostro paese ha permesso la nascita di modelli familiari cui il diritto riserva più o meno tutela, il modello tradizionale, basato sull'istituto giuridico del matrimonio è, ad oggi, ancora molto diffuso e il nostro ordinamento, compiutamente lo regola all'interno del codice civile.

Dunque conosciamo il matrimonio come istituto giuridico? O, fa solo parte del costume della nostra società? Ci siamo mai chiesti come è disciplinato il “coraggio” di quegli impavidi che ce ne hanno testimoniato la riuscita e/o il fallimento!? Se vi state per sposare oltre all'esperienza di amici e parenti, date uno sguardo ad alcune regole fondamentali che disciplinano l'atto che state per compiere!

Il matrimonio come atto giuridico.

Una vera e propria definizione di matrimonio non la troviamo nel codice civile, ciononostante esso è disciplinato compiutamente dal nostro ordinamento.

Si è soliti distinguere il **matrimonio-rapporto**, vale a dire “comunione spirituale e materiale tra i coniugi”, dal **matrimonio-atto** cioè *il negozio giuridico bilaterale e solenne, celebrato mediante*



una manifestazione di volontà espressa in una certa forma ed in un determinato contesto, da due soggetti di sesso diverso, diretto a costituire tra loro un rapporto giuridico personale.

Tale negozio giuridico, prevede dei requisiti fondamentali per la sua valida stipulazione (art. 84-90 c.c.) vediamoli:

- **L'età:** Per poter contrarre matrimonio è necessario aver compiuto i 18 anni o 16 con speciale dispensa del giudice, previo accertamento della maturità psicofisica dell'individuo: in particolare, bisogna accertare la consapevolezza degli obblighi che comporta il matrimonio, e l' idoneità ad affrontarli e ad adempierli.
- **La libertà di stato:** L'ordinamento italiano, TRADIZIONALMENTE, si ispira al **principio monogamico**: l'**art. 86 c.c.** dice “*non può contrarre matrimonio chi sia già vincolato da un precedente matrimonio*”. La violazione di questo divieto comporta la nullità del secondo matrimonio e integra il **delitto di bigamia**. Irrilevante risulta invece, il matrimonio precedente, se nullo o sciolto per morte del coniuge, per divorzio o a seguito di dichiarazione di morte presunta.

Assumono rilievo anche gli impedimenti a contrarre matrimonio, vediamo anche questi:

- **La parentela, l'affinità, l'adozione e l'affiliazione:** L'art. 87c.c *impedisce a soggetti legati dai vincoli di seguito elencati, di contrarre matrimonio, salvo specifici casi in cui il tribunale con dispensa autorizza il matrimonio. **Non possono contrarre matrimonio neanche con dispensa:***
 1. *genitori e figli;*
 2. *nonni e nipoti;*
 3. *fratelli e sorelle;*
 4. *adottante e adottato;*
 5. *figli adottivi della stessa persona;*
 6. *adottato e figli del genitore adottivo;*
 7. *adottato e fratelli e sorelle della famiglia di origine;*
 8. *adottato e genitori della famiglia di origine;*
 9. *adottato e nonni della famiglia di origine.*
- **Delitto:** Come prevede l'art. 88 c.c. *è vietato il matrimonio tra persone delle quali l'una sia stata condannata per omicidio tentato o consumato del coniuge dell'altra.*
- **Divieto temporaneo di nuove nozze:** il così detto *lutto vedovile*, l'art 89 *vieta temporaneamente (300 giorni dalla morte del coniuge precedente) le nuove nozze, per garantire certezza nell'attribuzione della paternità.*

Gli impedimenti appena elencati si distinguono sempre in non dispensabili o dispensabili, a seconda che possano o meno essere rimossi con autorizzazione giudiziale.

Nei prossimi articoli metteremo a fuoco altre peculiarità di questo negozio giuridico.